

N. R.G. 6813/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA

Il G.O. Dott. Luca Primiceri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 6813/2012

promossa da

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli
Avv.ti [REDACTED] Lorenzo Buldrini ed elettivamente domiciliato presso lo
studio dell'Avv. A [REDACTED] in Modena [REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena [REDACTED]

CONVENUTA

Avente ad oggetto: contratti bancari

Conclusioni delle parti:

Parte attrice opponente all'udienza del 21.09.2017 chiede e conclude come da foglio di precisazione;

Parte convenuta opposta all'udienza del 21.09.2017 chiede e conclude come da comparsa di costituzione e risposta;

lette le conclusioni delle parti;



esaminati gli atti e i documenti di causa;

Motivi della decisione

●●●●● con atto di citazione regolarmente notificato citava in giudizio ●●●●●
●●●●● Spa per ivi sentire dichiarare la nullità delle clausole e del contratto di conto
corrente n. 955581, del contratto n. 1046067 per anticipo fatture e del contratto n.
1155774 per transito s.b.f. in quanto *contra legem* con riferimento a interessi
anatocistici, tassi usurari, commissioni di massimo scoperto ed altri addebiti e
condannare la convenuta alla restituzione della somme indebitamente versate e accertare
e dichiarare l'indebita illegittima applicazione nel mutuo chirografario n. 00503110091
del tasso di interesse attraverso il piano d'ammortamento alla c.d. francese ed alla
conseguente restituzione di € 4.145,81=, nonché accertare e dichiarare l'indebita
illegittima applicazione nel mutuo chirografario n. 00503110091 del tasso di interesse
attraverso il piano d'ammortamento alla c.d. francese ed accertare e dichiarare
effettuando le compensazioni che l'attore è creditore nei confronti della banca della
somma d € 30.073,49=.

Si costituiva in giudizio ●●●●● la quale chiedeva il rigetto della domanda
attoreale in quanto infondata in fatto diritto.

Nelle more veniva espletata CTU contabile che risulta dettagliata e i cui esiti si
condividono ai fini decisionali.

Il CTU ha rilevato che non risultano le condizioni economiche applicabili ai rapporti
bancari intercorsi tra le parti; ha espunto dal conteggio le commissioni di massimo
scoperto non concordate e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fino alla
data del 30.06.2000 in quanto illegittima.

Con riferimento alla usura "pattizia" il CTU non ha potuto verificare con certezza se ci
sia stato il rispetto del tasso soglia ex L. 108/96 in quanto non sono riportate le condizioni
economiche nel contratto di apertura del conto corrente; mentre con riferimento al tasso



soglia usura rispetto al tasso convenzionale variato al momento della variazione stessa il CTU ha accertato un superamento di esso in diversi trimestri per un ammontare di € 968,88=.

Con riferimento al calcolo TEG sulla base delle istruzioni di Banca d'Italia censurato da parte attrice, giova sottolineare che esse vanno applicate atteso che i decreti ministeriali hanno sempre demandato a Banca d'Italia, cui tra l'altro compete la vigilanza nei confronti delle banche, la rilevazione dei tassi effettivi globali medi potendo qualificare le istruzioni della Banca d'Italia quali norme tecniche autorizzate; peraltro i decreti ministeriali trimestrali in materia hanno sempre disposto che le banche al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo di Banca d'Italia.

Non è fondata la eccezione di nullità dei contratti per carenza di sottoscrizione da parte della banca, atteso che il requisito della forma scritta sussiste anche se le sottoscrizioni delle parti sono contenute in due documenti distinti, purchè risulti il collegamento tra di essi; e ciò in quanto la forma vincolata del contratto è soddisfatta anche in caso di proposta scritta proveniente da una parte ed accettazione proveniente dall'altra parte; nel caso di specie si può affermare che i contratti si sono perfezionati, stante la accettazione da parte dell'attore dei contratti oggetto di causa.

Tenuto conto delle risultanze della CTU che ha concluso per un saldo di conto corrente in favore del correntista di € 61.83,40= relativo al c/c 955581 e di € 2.627,38= con riferimento al c/c n. 1155774 e procedendo così ad una compensazione tra il dare ed avere per la quale non vanno considerati gli ulteriori crediti della banca relativi ai decreti ingiuntivi menzionati, che non rientrano in questa controversia, ma l'accertamento del credito derivante dal mutuo ipotecario 134728 pari ad € 232.768,64=, specificando altresì che non costituiscono obbligazioni naturali i pagamenti di interessi ultralegali, ne discende che il credito di parte convenuta è pari ad € 169.057,86=,

Con riferimento alle spese di giudizio tenuto conto del parziale accoglimento della citazione e tenuto conto della motivazione della sentenza, sussistono giusti motivi per



compensarle nella misura di un mezzo, condannando parte convenuta al residuo un mezzo.

PQM

Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 6813/2012 R.G.:

- accerta e dichiara un credito di parte convenuta, procedendo alla compensazione di cui in motivazione, pari ad € 169.057,86=;
- dichiara le spese di giudizio compensate tra le parti nella misura di un mezzo e conseguentemente condanna parte convenuta alla refusione in favore dell'attore di un mezzo che si liquida, a compensazione già operata, nella complessiva somma di € 3.897,50,=, oltre accessori, ponendo in uguale misura a carico delle parti le spese di CTU.

Modena, 28 febbraio 2018

Il Giudice
Dott. Luca Primiceri

